

**DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE
QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
VIVIBANCA S.P.A.**

GRUPPO BANCARIO VIVIBANCA

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Stato:	Definitivo
Versione:	1.0
Data:	30/04/2020
Proprietario:	Consiglio di Amministrazione
Uso:	Interno
Emesso da:	Segreteria Societaria
Verificato da:	Funzione Compliance – Funzione Risk Management
Approvato da:	

Modifiche e aggiornamenti

La data di approvazione della versione vigente del Documento è riportata nel riquadro di approvazione sopra esposto. Nel riquadro seguente viene tenuta traccia delle edizioni precedenti.

Versione	Descrizione modifiche	Autore	Data
1.0	Versione Originale ViViBanca	Turinetto Silvia, Dominici Antonio, Pelissero Guido	Aprile 2020

INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.	4
2.1	Composizione quantitativa del Consiglio.	4
2.2	Composizione qualitativa del Consiglio.....	5
2.2.1	I ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Consiglieri esecutivi, Consiglieri non esecutivi e Consiglieri Indipendenti).....	5
2.2.2	Competenze professionali degli Amministratori.....	6
2.2.3	Diffusione e diversificazione delle competenze.....	8
2.2.4	Equilibrio tra i generi.....	8
2.2.5	Disponibilità degli Amministratori e cumulo degli incarichi.	8
3	PIANI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO.	8
4	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ E DECADENZA.	9

1 PREMESSA.

La Banca è una società che ha ad oggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 1 dello Statuto Sociale, la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia, nell'Unione Europea ed all'estero, nonché il compimento delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari consentiti.

In particolare, la Società può compiere operazioni di erogazione di finanziamento contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Ai fini di quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza e, comunque, della normativa applicabile, la Banca, in funzione delle dimensioni e delle tipologie di attività svolte, rientra tra le banche che le Disposizioni di Vigilanza definiscono "di piccole dimensioni". Tale valutazione è svolta tenendo in considerazione i parametri indicati dalla normativa vigente.

Il modello di governance previsto dallo Statuto della Banca è il sistema c.d. "tradizionale", come noto basato sul binomio Consiglio di Amministrazione – Collegio Sindacale.

2 COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

2.1 Composizione quantitativa del Consiglio.

La composizione del Consiglio assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti strategici che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto. Il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. Essa dunque non deve risultare pletorica o, per converso, eccessivamente ridotta.

Le disposizioni statutarie vigenti¹ prevedono che il Consiglio sia composto da un numero di membri determinato dall'assemblea, entro un minimo di sette e un massimo di nove, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. L'assemblea del 27/4/2017 ha fissato in nove il numero degli Amministratori. In considerazione delle raccomandazioni di Banca d'Italia sull'opportunità di avere Consigli di Amministrazione più coerenti con le dimensioni delle Società, si ritiene che la nomina di 9 Consiglieri assicuri una composizione quantitativa dell'organo amministrativo coerente ed adeguata a presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione, i controlli e l'efficace governo di tutti i rischi, in considerazione delle dimensioni e dell'assetto organizzativo della Banca, dell'articolazione territoriale della rete commerciale della Banca, degli orientamenti strategici delineati in un orizzonte temporale di medio periodo, della tipologia di attività svolta e struttura proprietaria dell'intermediario (banca specializzata nel collocamento di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento)

¹ Articolo 20 dello Statuto, comma 1.

2.2 Composizione qualitativa del Consiglio.

Sotto il profilo qualitativo, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche e dallo Statuto Sociale, si richiede che il Consiglio sia composto da Amministratori:

- a) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (a titolo esemplificativo, funzione di supervisione o gestione, funzioni esecutive e non, componenti indipendenti);
- b) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche nei comitati interni al Consiglio e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- c) con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- d) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- e) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio.

Ciò premesso, ai fini dell'individuazione della composizione qualitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati, vengono delineati i profili teorici dei candidati alla carica di Consigliere sulla base dei seguenti criteri:

- (i) competenze diffuse e diversificate sotto i profili delle competenze manageriali e professionali;
- (ii) numero congruo di Amministratori indipendenti;
- (iii) equilibrio tra i generi.

2.2.1 I ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Consiglieri esecutivi, Consiglieri non esecutivi e Consiglieri Indipendenti).

All'interno del Consiglio è possibile identificare diversi ruoli: il Presidente, i Consiglieri esecutivi, i Consiglieri non esecutivi ed i Consiglieri indipendenti.

Il Presidente svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorendo la dialettica interna, assicurando il bilanciamento dei poteri e ponendosi come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni eventualmente costituiti. Egli svolge la funzione di guida dell'intero Consiglio ed esercita una *team leadership* aperta, informata, preparata, corretta ed equilibrata, in grado di stimolare e raggiungere un adeguato coinvolgimento dei Consiglieri nell'approfondire e dibattere i temi posti all'ordine del giorno affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Al fine di svolgere il proprio ruolo diligentemente, con perizia e con la dovuta preparazione, il Presidente deve possedere, oltre ai requisiti richiesti agli Amministratori, le competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.

Gli Amministratori contribuiscono collegialmente alla gestione della Banca nell'ambito del Consiglio. La composizione del Consiglio deve prevedere un rapporto appropriato tra Consiglieri esecutivi, non esecutivi ed indipendenti.

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che gli Amministratori non esecutivi (almeno due secondo quanto stabilito dall'articolo 20 dello Statuto) siano compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e svolgano una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi, ove presenti, anche all'interno dei comitati endo-consiliari costituiti a cui sono chiamati a partecipare. La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi, ove presenti, e del *management* della Banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza. In conformità al ruolo che gli Amministratori non esecutivi rivestono all'interno del Consiglio, ad essi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Banca.

I Consiglieri non esecutivi devono acquisire, avvalendosi dei comitati interni costituiti, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal *management*, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo, nonché essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo.

Gli Amministratori indipendenti (almeno due secondo quanto stabilito dall'articolo 20 dello Statuto) costituiscono un presidio al rischio del conflitto di interessi fornendo un giudizio autonomo e non condizionato sulle proposte di deliberazione.

È compito degli Amministratori indipendenti vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. L'indipendenza degli Amministratori è valutata avuto riguardo ai parametri indicati all'articolo 20 dello Statuto sociale, salvi i criteri o requisiti più rigorosi eventualmente previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Come previsto dallo Statuto, il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo lo Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

2.2.2 Competenze professionali degli Amministratori.

Fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche e dallo Statuto, il presente documento mira a definire un insieme di competenze ritenute necessarie al Consiglio nel suo complesso per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti. Tali competenze sono state determinate tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e, in particolare, dalle Disposizioni di Vigilanza, nonché delle *best practice* presenti nel settore bancario.

Le aree di competenza individuate sono le seguenti:

- (i) competenze manageriali: sotto questo profilo si richiede che gli Amministratori esecutivi, ove presenti, ed in particolare l'Amministratore delegato se nominato, considerato il ruolo che rivestono all'interno dell'organo amministrativo, possiedano, oltre alle competenze professionali e tecniche indicate nel presente documento, anche una visione operativa maturata con la concreta esperienza;
- (ii) competenze professionali: sotto questo profilo si richiede che gli Amministratori abbiano nel loro complesso (e quindi come risultato della sommatoria delle competenze individuali) un'adeguata conoscenza:

- del *business* bancario (a titolo esemplificativo, credito, finanza, sistemi di pagamento, intermediazione mobiliare, servizi alla clientela);
- delle dinamiche del sistema economico-finanziario (a titolo esemplificativo, mercati nazionali ed internazionali) sia dal punto di vista della dottrina aziendalistica che dal punto di vista dell'esperienza imprenditoriale maturata direttamente;
- della regolamentazione di settore (bancaria, finanziaria, fiscale), acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (a titolo esemplificativo, *audit*, *compliance*, legale) presso istituti di credito o finanziari, ovvero attraverso l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o l'insegnamento universitario in materie economiche – giuridiche o l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti o istituzioni, fondazioni o associazioni;
- della materia contabile e finanziaria nonché delle politiche retributive;
- delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, del capitale e della liquidità, nonché dei sistemi di controllo interno, acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (a titolo esemplificativo, *audit*, *compliance*, *risk management*) presso aziende ovvero con l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale (ad esempio avvocati, commercialisti ecc.) o l'insegnamento universitario in materie economiche - giuridiche;
- della materia giuridica, in particolare applicata a tematiche creditizie, societarie e dell'intermediazione finanziaria;
- dei sistemi di corporate *governance* e dei processi di gestione aziendale (a titolo esemplificativo, bilancio, legale, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, conflitti di interesse, remunerazioni, responsabilità sociale d'impresa), acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (e.g. bilancio, relazioni esterne) presso aziende ovvero con l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o con l'insegnamento universitario in materie economiche – giuridiche;
- dell'organizzazione aziendale, della gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi (a titolo esemplificativo, organizzazione, Information and Communications Technology, *business continuity*) acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (e.g. organizzazione, ICT) presso aziende ovvero attraverso l'esercizio di attività imprenditoriale o l'insegnamento universitario in materie tecniche – economiche.

Le suddette competenze, come già evidenziato, possono essere acquisite, a seconda dei casi, attraverso l'esperienza pluriennale – ove possibile anche a livello internazionale - maturata in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni presso istituti di credito o finanziari o presso aziende, mediante l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali o di attività di insegnamento universitario o mediante l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni.

Viene inoltre richiesto che il Consiglio esprima la propria competenza sotto il profilo della conoscenza della struttura, della *governance* e dell'organizzazione del Gruppo.

2.2.3 Diffusione e diversificazione delle competenze.

Al fine di assicurare un adeguato confronto all'interno dell'organo, di incrementare il grado di consapevolezza nell'assunzione delle decisioni consiliari e di attribuire ai Consiglieri incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei comitati endo-consiliari costituiti, si ritiene opportuno che, per ciascuna delle aree di competenza individuate, siano presenti in Consiglio esponenti con comprovata esperienza, che possano contribuire ad una maggiore efficacia ed efficienza nell'attività del Consiglio.

2.2.4 Equilibrio tra i generi.

Come già evidenziato al paragrafo che precede, si ritiene opportuno ispirarsi, nella determinazione della composizione quali quantitativa ottimale, a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e Delibera Consob n.18098 dell'8 febbraio 2012), pur non trattandosi di normativa applicabile alla Banca. Pertanto, anche in assenza di specifica disposizione statutaria, il Consiglio auspica che sia garantita una congrua presenza di Consiglieri del genere meno rappresentato.

2.2.5 Disponibilità degli Amministratori e cumulo degli incarichi.

Il corretto assolvimento delle funzioni dell'organo amministrativo richiede che nel Consiglio siano presenti soggetti che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno. Sotto questo profilo, si ritiene opportuno assicurare che i componenti dell'organo amministrativo garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, delle funzioni svolte nella Banca, nonché dello svolgimento di altri incarichi in società o enti, degli impegni o delle attività lavorative eventualmente svolte. A tal proposito, al fine di assicurare un'adeguata disponibilità di tempo da parte degli Amministratori per l'espletamento del proprio mandato, con apposito regolamento approvato dal Consiglio sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengono conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

Infine si segnala che la disponibilità di cui al presente paragrafo deve essere proporzionata al ruolo che gli Amministratori svolgono all'interno del Consiglio avuto riguardo, tra l'altro agli eventuali incarichi esecutivi assegnati nonché al coinvolgimento nei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti.

3 PIANI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO.

Con riguardo alla formazione ed aggiornamento degli Amministratori, risulta opportuna la previsione di attività di formazione in particolare per i nuovi Consiglieri al fine di renderli edotti sui principali aspetti della realtà della Banca quali business, organizzazione e mercato

di riferimento. Tali momenti di formazione dovrebbero essere periodicamente riproposti anche agli Amministratori in carica da più tempo, valutando la possibilità di differenziare tale attività formativa in relazione allo specifico ruolo rivestito anche nei comitati eventualmente costituiti.

4 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ E DECADENZA.

Per i candidati alla carica di Consigliere è necessaria la verifica dell'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.

In particolare, non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio coloro che versano nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Inoltre, rileva, quale causa di incompatibilità comportante la decadenza dalla carica nei termini prescritti dalla legge, la violazione del divieto per gli Amministratori di assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi di imprese concorrenti ("divieto di *interlocking*") ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in merito alla tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari.